

ANAC: necessaria una nuova disciplina degli elenchi ufficiali di operatori economici

16 Gennaio 2019

Sul portale ANAC è stato pubblicato un atto di segnalazione al Governo concernente la disciplina di cui all'art. 90 del Codice, in materia di **elenchi ufficiali di operatori economici**, concepiti come strumenti facoltativi di sola semplificazione probatoria (*cf.* delibera del Consiglio dell'Autorità n. 2 del 9 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016).

In particolare, l'ANAC ricorda che l'art. 90 consente agli operatori economici di presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un **certificato d'iscrizione a un elenco ufficiale** ovvero un **certificato rilasciato da un organismo di certificazione** accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, al fine di **dimostrare il possesso dei requisiti** che consentono l'iscrizione in tali elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione, nonché la relativa classificazione.

La **previsione non è del tutto nuova**, essendo già prevista dell'abrogato art. 45 del previgente d.lgs. 163/2006, ma per la prima volta risulta applicabile ad ogni tipologia di appalto pubblico, anche quindi agli esecutori di lavori pubblici.

Si creano, in tal modo, secondo l'ANAC, **problemi di sovrapposizione e coordinamento con il sistema di certificazione SOA e il relativo art. 84 del Codice**, rubricato "*Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*".

Infatti, mentre l'attestazione **SOA è un requisito "necessario e sufficiente"** per l'esecuzione dei lavori, gli **elenchi ufficiali di cui all'art. 90 sono concepiti come strumenti facoltativi di sola semplificazione** probatoria che consentono la presunzione di idoneità alla prestazione dell'operatore economico iscritto nell'elenco.

Inoltre, l'ANAC rileva che l'art. 90 **non chiarisce se** gli elenchi debbano essere **istituiti e tenuti dalle singole amministrazioni**, analogamente a quanto accade nei settori speciali, e se la loro validità risulti **circoscritta gli appalti indetti dalle stesse amministrazioni** o, invece, rivesta carattere nazionale.

Infine, nell'atto di segnalazione sono sollevati dubbi sull'opportunità di **pubblicare non solo sul profilo del committente, ma anche sul casellario informatico dell'ANAC, detti elenchi** pur essendo venuta meno l'attività di "certificazione" di quest'ultima di cui al previgente art. 45 citato.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, l'Autorità auspica, pertanto, una **riscrizione dell'art. 90 del Codice in modo da superare le ambiguità evidenziate** in merito soprattutto alla disciplina del sistema di qualificazione SOA e all'obbligo di pubblicazione degli elenchi sul casellario informatico dell'ANAC.

Collegamenti esterni

- [Atto di segnalazione ANAC n. 2/2019](#)

Disciplina di cui all'art. 90 del Codice in materia di elenchi ufficiali di operatori economici